

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER ADEGUARE LO STATUTO SOCIALE ALLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DA PARTE DEL RUNTS

Il giorno 17/06/2024 alle ore 21.00, in modalità telematica attraverso piattaforma Meet, si è riunita, in prima convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del presidente
2. Esame ed approvazione delle integrazioni allo Statuto richieste dal Runts
3. Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. FRANCESCO PAOLO PONTONE, il quale chiama, con il consenso unanime dei presenti, la socia BEVILACQUA VALENTINA a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto, che sono presenti n. 40 associati in proprio e per delega,

Dichiara

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. il Presidente comunica all'Assemblea di aver provveduto a comunicare agli Enti interessati le modifiche apportate allo statuto approvato in data 13/04/2024. A seguito di verifiche, il Runts ha richiesto ulteriori integrazioni ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel Registro del Terzo Settore.

Il presidente procede alla lettura delle integrazioni apportate allo in base alle richieste pervenute dal Runts.

Al termine della lettura l'Assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il le integrazioni allo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

L'Assemblea all'unanimità autorizza il presidente a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo statuto e a comunicare il nuovo testo a tutti gli organismi sportivi cui è affiliata l'Associazione.

Alle ore 21.30, non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola il presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

IL SEGRETARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA  
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA

IL PRESIDENTE

*Valentina Bevilacqua*

*20/06/2024*  
Registrato il ..... al N. 1288 Serie 3

per IL DIRETTORE PROVINCIALE  
(\* Firma su delega del Direttore Provinciale Lucia Campanella)

*Fuorianno*

*Lucia Campanella*





## STATUTO ASSOCIAZIONE MARINANDO 2.0 APS - ASD

### Art.1 – Denominazione

È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "MARINANDO 2.0 – "Associazione di Promozione Sociale - Associazione Sportiva Dilettantistica"

L'Associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente statuto.

L'Associazione è costituita nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. ii., Dlgs 36 del 2021, all'art. 4 c. 4 del DPR 633 del 1972 e all'art. 148 del TUIR e del D.lgs. 117/17.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell'ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'acronimo APS ASD potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione ai Registri delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

### Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede nel comune di Ravenna. L'organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso comune.

In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell'Assemblea straordinaria.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

### Art. 3 – Corrispondenza

In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'indicazione "Associazione sportiva dilettantistica" anche mediante l'utilizzo dell'acronimo APS ASD.

### Art. 4 - Oggetto

L'Associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.lgs. 36/21 e successive modificazioni.

L'Associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione





e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'Associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.

L'Associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'Associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

L'Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano;

- Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
- Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'Associazione.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della l. 14 agosto 1991, n. 281; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; k) organizzazione e gestione di attività turistiche



di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dello sport della vela nelle varie discipline sportive con speciale riferimento alle discipline: Derive, Barche a chiglia, Attività motorie marinesche applicative alle discipline della vela; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in: • difendere l'ambiente, la salute, le risorse naturali, le specie animali e vegetali e in generale, il patrimonio storico e culturale del territorio in cui opera; • promuovere la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente marino e alla definizione della propria qualità di vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi; • perseguire la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali e dell'ambiente; • intervenire nel campo dell'educazione e della didattica per favorire nei giovani una conoscenza sensibile ai problemi dell'ambiente marino e un equilibrato rapporto fra essere umano e natura; • promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi scientifica anche per conto terzi inerenti a problemi specifici di carattere ecologico, biologico, chimico, fisico, territoriale, con strumenti propri e/o di terzi; • organizzare eventi di vario genere e campi di lavoro per il recupero ambientale e la bonifica di ambienti litorali; • organizzare attività turistiche, quali ad esempio escursioni in mare, campeggi, campi scuola per estendere la conoscenza della navigazione a vela anche alle classi sociali meno abbienti e/o ai giovani in stato di disagio sociale; • produrre stampati anche periodici di materiale didattico, audiovisivi filmati gadget ed altro materiale attinente allo scopo sociale; • promuovere l'organizzazione di ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, soci e non, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente nell'ambito delle finalità previste dal primo comma del presente articolo; • promuovere progetti personali e prodotti da terzi, destinati alle diverse categorie di disabilità e non, utilizzando la navigazione a vela, e tutte le attività da esse derivanti o connesse, siano esse sportive, turistiche, ricreative e culturali; • Promozione dello sport come strumento per la maturazione personale, impegno sociale e come linguaggio espressivo legato alla sfera corporea. • Organizzazione di attività sportive dilettantistiche nonché attività didattica e di avvio alla pratica degli sport dilettantistici. Facilitazione specifica ed eventualmente individualizzata per consentire la partecipazione ad attività o eventi di carattere sportivo





mediante interventi educativi mirati. • Diffusione della cultura del movimento e dello sport come linguaggio espressivo promozionale dell'identità del singolo in relazione al diverso funzionamento. • Promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, con particolare riferimento alle modalità previste per le "banche dei tempi" di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53. • svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione di promozione sociale opera principalmente nel territorio della Regione Emilia-Romagna. L'APS ASD può, inoltre, in via esemplificativa,

- acquisire, attrezzare, gestire ed adeguare gli impianti sociali in maniera da conseguire il miglior benessere dei Soci, predisponendo servizi ed attrezzature utili sia per le attività sportive che per il tempo libero (ad esempio: servizi igienici, spogliatoi, depositi per attrezzature ed imbarcazioni di Soci, servizi di ristoro, segreteria, ormeggi, rimessaggi, alaggi, vari di imbarcazioni di Soci) nelle aree asservite all'Associazione compatibilmente con le normative che regolamentano l'area di pertinenza dell'Associazione;
- stabilire accordi o convenzioni con altre Associazioni o con Enti, pubblici e privati, per la raccolta di mezzi, per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni o per la partecipazione ad esse; - ospitare terzi non Soci in occasione di manifestazioni veliche. Ai tesserati FIV di altra Società affiliata verrà riconosciuto il diritto alla reciprocità così come previsto dalle vigenti normative fiscali;
- curare la gestione e la manutenzione dei fabbricati, delle strutture e degli impianti collocati nelle aree demaniali in concessione all'Associazione delle quali deve essere preservata e garantita la loro consistenza nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni in materia; - acquisire, gestire ed alienare autoveicoli ed imbarcazioni per l'espletamento di corsi di iniziazione e specializzazione di sport velici.

Art. 5 – Riconoscimento a fini sportivi e certificazione

5.1 - Riconoscimento a fini sportivi



Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'Associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affiliati. Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo

L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 39/21

#### 5.2 - Certificazione

L'Associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

#### Art. 6 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati.

In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall'Assemblea, salvo diversa decisione assunta dall'apposita Assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

#### I Soci

##### Art.7 – Soci

L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta adottando l'apposito modulo sociale, al Consiglio Direttivo il quale dovrà valutare il possesso del richiedente della maggiore età, dei requisiti morali, civili e sportivi.

Possono essere soci tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.

Categorie di Soci - Ordinari, Armatori

a) Ordinari: tutti i Soci che partecipano alla vita dell'Associazione e che a loro volta possono distinguersi in: A loro volta i soci ordinari possono essere anche Soci Ordinari Sportivi, ossia





quelli che praticano attività sportiva, agonistica e/o dilettantistica.

b) Armatori: tutti i Soci Ordinari che richiedono esplicitamente l'assegnazione di servizi, previsti statutariamente, e per i quali corrispondono un corrispettivo determinato annualmente ed hanno, quindi, nei limiti delle disponibilità diritto all'assegnazione del posto barca. Le modalità di passaggio dalla categoria Ordinari ad Armatori saranno determinate nel Regolamento;

La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un numero telefonico, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle Assemblee.

Nella domanda l'aspirante socio dichiara di conoscere, condividere ed accettare lo Statuto e i Regolamenti che l'Associazione delibera.

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

La qualifica di socio si acquisisce a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati ed è valida dal pagamento della quota associativa.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

#### Art. 8 – Quote associative e termini di pagamento

8.1 In caso di accettazione della domanda di ammissione a socio, il richiedente assume la qualifica di socio solo dopo aver versato la quota di ingresso e la quota sociale.

8.2 Le quote sociali dovranno essere versate entro il 31 gennaio di ogni anno, come da comunicazione inviata a ciascun socio.

8.3 Qualora l'Assemblea deliberasse successivamente per una variazione delle quote, su proposta del Consiglio Direttivo, gli importi versati saranno da considerare come acconto, e il saldo dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla successiva comunicazione.

8.4 Per quanto attiene il pagamento delle quote relative a specifici servizi per le quali è previsto un corrispettivo da parte del socio, fra cui l'assegnazione ed utilizzo di un posto barca, l'ormeggio, il rimessaggio, tutte le modalità di pagamento, e il tariffario, sono oggetto di un Regolamento specifico da considerarsi qui richiamato integralmente ed accettato e che potrà essere oggetto di revisione, senza che ciò comporti una modifica statutaria.

8.5 Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi, tranne nel caso di decesso del Socio Armatore titolare di



assegnazione di posto barca, su richiesta di subentro nell'utilizzo dell'imbarcazione da parte di un erede che sia Socio, coniuge o parente in linea retta del Socio Armatore, se accettato dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 9 – Diritti dei soci

L'Associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea e della elettività alle cariche sociali. Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, socio armatore, etc. I soci hanno diritto a:

1. Partecipare alla vita associativa;
2. Esercitare il proprio voto durante le Assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto, salvo delega da altro socio.
3. Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto;
4. Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'Associazione;
5. Prendere visione dei libri sociali obbligatori, presso la sede dell'ente, quali il libro degli associati, il libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli eventuali altri organi sociali e il registro dei volontari. Tale documentazione potrà essere richiesta in forma scritta, anche in via informale, agli organi competenti e la domanda dovrà essere evasa entro massimo 10 giorni dalla sua presentazione.

Il diritto di voto nelle Assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'Assemblea né esercitare il diritto di voto.

#### Art. 10 – Doveri dei soci

I soci hanno il dovere di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell'Associazione e ogni delibera assunta dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci.

Ai Soci è fatto assoluto divieto di svolgere, nelle aree di pertinenza ed in concessione al Sodalizio, attività lucrative, con la propria imbarcazione quali, per esempio, scuola di vela e guida, noleggi e charter ed utilizzare, per tale scopo, le strutture del Circolo. Il Consiglio Direttivo venutone a conoscenza invierà una lettera di diffida al Socio invitandolo, perentoriamente, a cessare tale attività pena la decadenza a socio con la conseguenza di perdita dei diritti associativi e sul posto barca assegnato, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.





#### Art. 11 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione in caso di recesso o di esclusione.

##### 11.1 - Recesso

Il socio è libero di recedere dall'Associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo. Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell'esercizio sociale.

Il socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dall'Assemblea alla data di decorrenza del recesso.

##### 11.2 – Esclusione

L'esclusione avviene qualora il socio sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa audizione dell'associato interessato. La delibera deve essere comunicata all' associato tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione.

Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'Assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

#### Organi Sociali

#### Art. 12 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente dell'Associazione,
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore unico (qualora si voglia istituire in considerazione delle dimensioni dell'Ente. L'organo non è obbligatorio)

#### Art. 13 – Assemblea dei soci: Convocazione e funzionamento

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e può essere ordinaria o straordinaria.

All'Assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.

All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

L'Assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal vicepresidente. In caso di impedimento di quest'ultimo è convocata dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci deve essere, in ogni caso convocata quando:



a) venga inoltrata formale richiesta al Consiglio Direttivo da parte degli associati che rappresentano almeno il 40% dei soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 8 del presente statuto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio Direttivo gli argomenti all'ordine del giorno;

b) sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo

In tali casi il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede legale, in altra sede purché nel medesimo comune o, per particolari esigenze, attraverso modalità da remoto (video-call) ritenendo valida l'espressione del voto. L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un'ora dalla prima convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci utilizzando l'indirizzo e-mail o il numero di telefono degli stessi, comunicati al momento dell'ammissione.

Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal consigliere più anziano. L'Assemblea nomina un segretario e, in caso di Assemblea elettiva, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Il verbale dovrà essere trascritto nel libro verbali Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il verbale dell'Assemblea dovrà essere trasmesso ai soci mediante la mail comunicata dagli stessi e indicata nel libro soci, al fine di garantire la massima diffusione.

#### Art. 14 – Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione dei bilanci. La convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima. L'Assemblea ordinaria:





- Elegge il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente ed i membri del Consiglio Direttivo;
- Elegge i membri del collegio dei revisori o revisore unico;
  - Approva il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo, se proposto dal Consiglio Direttivo;
  - Delibera i regolamenti di funzionamento dell'Associazione;
  - Delibera gli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
  - Delibera su ogni altro argomento attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

#### Art. 15 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata almeno 15 giorni prima, con le medesime modalità dell'Assemblea ordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell'Associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

#### Art.16 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i soci, dura in carica quattro anni. Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione.

#### Art. 17 – Vicepresidente

Il Vicepresidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i soci, dura in carica quattro anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.


In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

#### Art. 18 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, tra i quali il Presidente e il Vicepresidente.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN,



DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; propone all'Assemblea

eventuali modifiche della quota annuale e può redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea, fissa le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipino almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell'incarico di un numero di Consiglieri inferiore alla maggioranza, l'integrazione avviene, se possibile, con la cooptazione dei primi dei non eletti.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 19 – Collegio dei Revisori dei conti/Revisore Unico (organo non obbligatorio) Il collegio dei revisori è composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci a scrutinio segreto con votazioni separate, una per il presidente e una per gli altri due membri.

I membri del collegio dei revisori devono essere scelti tra soggetti, anche non soci, iscritti nell'albo dei revisori contabili.

In Alternativa: il revisore unico è eletto dall'Assemblea ordinaria a scrutinio segreto ed è scelto tra soggetti, anche non soci, iscritti nell'albo dei revisori contabili.

Art. 20 – Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:







- per dimissioni;

- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.14.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

#### Art. 21 – Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni degli organi sociali e ogni modifica statutaria devono essere inoltrate alla segreteria degli organismi affiliati unitamente a copia del verbale e, comunicate entro 30 giorni ad RUNTS e trasmesse entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

#### Art. 22 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo può redigere il bilancio preventivo e redige il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione Assembleare.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti. L'incarico della gestione amministrativa contabile dell'Associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01/01 e terminano il 31/12 di ciascun anno.

#### Art. 23 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

#### Art. 24 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l'Associazione risulta affiliata,



convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle Assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all'Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

#### Art. 25 – Prestazioni di Lavoro e Volontari

L'Associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V - Capo I del D.lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

#### Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini istituzionali, secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, ad una Associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, o ad una APS iscritta al RUNTS avente sede nella medesima provincia della Associazione.

#### Art. 27 – Clausola compromissoria

27.1 I provvedimenti adottati dagli Organi dell'Associazione hanno immediata efficacia nei confronti dei Soci.

27.2 Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Arbitro Unico designato secondo il regolamento della Camera di Commercio, industria ed artigianato di Ferrara e Ravenna, sede di Ravenna, ed amministrato dallo stesso organismo. L'arbitrato avrà sede in Ravenna e l'Arbitro Unico giudicherà secondo diritto.



#### Art. 28 – Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.; in subordine e in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i. e quelle del Codice civile.